NOTIZIARIO

n.

37

2026

PERDITE FISCALI – COME UTILIZZARLE PER RIDURRE LE IMPOSTE
Riepilogo della disciplina

COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLI SULLA GESTIONE SOCIETARIA
Riepilogo della disciplina

LE COMUNICAZIONI AL GSE DEL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 5.0
Riepilogo della disciplina

PERDITE FISCALI - COME UTILIZZARLE PER RIDURRE LE IMPOSTE

Quando un'impresa chiude l'anno in perdita, il risultato negativo può rappresentare un vantaggio fiscale per gli anni successivi. Le possibilità di utilizzo, però, cambiano in base al tipo di attività e al momento in cui la perdita è stata realizzata. Vediamo quali sono le regole principali e le novità da conoscere.

<table>
<tr><th colspan="2">PERDITE FISCALI - COME UTILIZZARLE PER RIDURRE LE IMPOSTE</th></tr>
<tr><td>LE PERDITE FISCALI POSSONO ESSERE RECUPERATE?</td><td>Generalmente, le perdite fiscali possono essere utilizzate per ridurre i redditi imponibili degli anni successivi, diminuendo, così, le imposte da pagare. Le regole cambiano a seconda che si tratti di società di capitali, imprese individuali, professionisti o soci di società di persone.

<table>
<tr><th>TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE</th><th>COME SI UTILIZZANO LE PERDITE</th></tr>
<tr><td>SOCIETÀ DI CAPITALI (ES. S.R.L.)</td><td>Riporto agli anni successivi, generalmente entro l'80% del reddito imponibile</td></tr>
<tr><td>IMPRESE INDIVIDUALI</td><td>Riporto senza limiti di tempo, generalmente entro l'80% del reddito d'impresa</td></tr>
<tr><td>PROFESSIONISTI</td><td>Compensazione con altri redditi dello stesso anno, senza possibilità di riporto</td></tr>
<tr><td>SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE</td><td>Utilizzo secondo le regole dei redditi d'impresa, con specifiche modalità</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SOCIETÀ E IMPRESE: QUANTO SI PUÒ RECUPERARE</td><td>La disciplina distingue due situazioni:
♦ Perdite dei primi tre periodi d'imposta: Se l'impresa è di nuova costituzione e svolge una nuova attività produttiva, le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono essere utilizzate per compensare fino al 100% del reddito imponibile degli anni successivi, senza limiti di tempo.</td></tr>
</table>

	♦ **Perdite dei periodi successivi al terzo:** Le perdite possono essere riportate agli anni successivi senza limiti di tempo, ma possono compensare al massimo l'80% del reddito imponibile di ciascun anno. **Esempio pratico** Una società dispone di perdite fiscali pregresse sufficienti e consegue un reddito imponibile di 50.000 euro. Se si applica il limite ordinario dell'80%, il risultato è il seguente: Reddito prima dell'utilizzo delle perdite **50.000 €** 40.000 € compensati (80%) — 10.000 € imponibili (20%) La società riduce il reddito soggetto a tassazione a 10.000 euro. Le eventuali perdite non ancora utilizzate potranno essere riportate agli anni successivi.
PROFESSIONISTI: REGOLE DIFFERENTI	Per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni, le perdite seguono una disciplina diversa rispetto a quella delle imprese. La perdita può essere compensata con eventuali altri redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, anche appartenenti a categorie differenti.  L'eventuale perdita non utilizzata non può essere riportata agli anni successivi.
CAMBIO DI PROPRIETÀ E ATTIVITÀ: ATTENZIONE ALLE NUOVE REGOLE	Un aspetto particolarmente importante riguarda le società che hanno perdite fiscali accumulate e sono interessate da operazioni di acquisizione o cambiamento dell'attività. Il riporto delle perdite può essere vietato quando si verificano entrambe queste condizioni: ♦ Viene trasferita o acquisita da terzi la maggioranza dei diritti di voto della società, anche temporaneamente. ♦ Viene modificata l'attività principale, attraverso un cambiamento di settore o comparto merceologico oppure l'acquisizione di un'azienda o di un suo ramo.

	La modifica dell'attività assume rilevanza se avviene nell'anno del trasferimento delle partecipazioni oppure nei due anni precedenti o successivi. La novità del Decreto Omnibus 2026 riguarda anche i cambiamenti di controllo indiretti: il divieto può operare non soltanto quando vengono cedute direttamente le quote della società che ha prodotto le perdite, ma anche quando viene trasferito il controllo della società che la controlla.  Il divieto può non trovare applicazione se la società supera il cosiddetto test di vitalità economica. In particolare, sia i ricavi e proventi dell'attività caratteristica sia le spese per il personale dipendente e i relativi contributi devono risultare superiori al 40% della media dei due esercizi di riferimento precedenti. Anche quando il test viene superato, l'utilizzo delle perdite è soggetto a limiti legati al patrimonio netto della società, secondo le regole previste dalla normativa. Per questo motivo, prima di effettuare una cessione di partecipazioni o una riorganizzazione societaria, è importante verificare le possibili conseguenze fiscali.
SOCIETÀ DI PERSONE: COME FUNZIONANO LE PERDITE PER I SOCI	Nelle società di persone, come S.n.c. e S.a.s., **le perdite sono attribuite ai soci in proporzione alle rispettive quote** di partecipazione, secondo le regole fiscali applicabili. Per i soci persone fisiche, le perdite possono essere utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dello stesso anno. L'eventuale eccedenza può essere riportata agli anni successivi, generalmente nel limite dell'80% dei redditi d'impresa, oppure del 100% nei casi previsti per le perdite iniziali. Particolare attenzione va prestata alle variazioni delle quote e all'ingresso o all'uscita dei soci, perché possono influire sull'anno a partire dal quale cambia l'attribuzione fiscale dei risultati.
	Per gestire correttamente le perdite fiscali è opportuno:

COSA DEVONO FARE IMPRESE E PROFESSIONISTI	♦ Verificare l'ammontare delle perdite fiscali ancora disponibili. ♦ Distinguere le perdite dei primi tre periodi d'imposta da quelle successive. ♦ Controllare il corretto riporto delle perdite nella dichiarazione dei redditi. ♦ Valutare preventivamente gli effetti fiscali di cessioni societarie, acquisizioni e cambiamenti dell'attività.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLI SULLA GESTIONE SOCIETARIA

La presenza di irregolarità nella gestione di una società può comportare l'intervento dell'organo di controllo e, nei casi più gravi, anche dell'autorità giudiziaria. La disciplina individua le iniziative che possono essere intraprese quando emergono fatti censurabili, gravi irregolarità o omissioni da parte degli amministratori. Si tratta di disposizioni di particolare interesse per gli amministratori delle società di capitali e per i soci, in quanto riguardano la corretta gestione dell'impresa, i poteri di controllo e le conseguenze di eventuali comportamenti irregolari.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLI SULLA GESTIONE SOCIETARIA	
QUALI COMPORTAMENTI POSSONO ESSERE CONSIDERATI CENSURABILI?	Nell'ambito della propria attività di vigilanza, l'organo di controllo può rilevare situazioni che richiedono l'adozione di opportuni interventi correttivi. Tra i principali fatti censurabili rientrano: ♦ **L'inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili**, anche quando non consentono di individuare tempestivamente segnali di crisi o situazioni che possono compromettere la continuità aziendale; ♦ **La mancata condivisione di informazioni particolarmente rilevanti**; ♦ **Le violazioni della legge, dello statuto o dei principi** di corretta amministrazione; ♦ **Le irregolarità nella gestione societaria**.  Quando vengono riscontrate tali situazioni, l'organo di controllo deve darne tempestiva comunicazione agli amministratori, affinché adottino le necessarie misure correttive, verificandone successivamente l'attuazione e l'efficacia.
I SOCI POSSONO SEGNALARE LE IRREGOLARITÀ?	L'articolo 2396-ter del Codice civile riconosce a ciascun socio la possibilità di segnalare all'organo di controllo fatti che ritiene censurabili. L'organo di controllo deve prendere in considerazione le segnalazioni ricevute e darne conto all'assemblea. Sono inoltre previsti specifici obblighi di verifica quando la denuncia proviene da soci che rappresentano almeno:

	♦ **Un ventesimo del capitale sociale (5%)**; ♦ **Un cinquantesimo del capitale sociale (2%)**, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In questi casi, l'organo di controllo deve effettuare tempestivamente le opportune verifiche e riferire le proprie conclusioni all'assemblea, formulando, quando necessario, specifiche proposte. Se vengono accertate irregolarità di particolare gravità e sussiste l'urgenza di intervenire, deve inoltre essere convocata l'assemblea dei soci. Lo statuto può prevedere percentuali di partecipazione inferiori rispetto a quelle stabilite dalla legge.
GRAVI IRREGOLARITÀ: QUANDO È POSSIBILE RIVOLGERSI AL TRIBUNALE?	L'articolo 2396-quater del Codice civile disciplina la denuncia al tribunale in presenza di un fondato sospetto che gli amministratori, violando i propri doveri, abbiano commesso gravi irregolarità nella gestione, potenzialmente dannose per la società o per una o più società controllate. La denuncia può essere presentata dai soci che rappresentano almeno: ♦ **Il 10% del capitale sociale**; ♦ **Il 5% del capitale sociale**, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Anche in questo caso, lo statuto può stabilire percentuali inferiori. Il tribunale, dopo aver sentito gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, può disporre un'ispezione dell'amministrazione societaria. Il procedimento può essere sospeso qualora gli amministratori vengano sostituiti con soggetti professionalmente adeguati, incaricati di verificare le irregolarità e adottare le misure necessarie per eliminarle. Se le violazioni risultano accertate oppure gli interventi effettuati non sono sufficienti a rimuoverle, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea. **Nei casi più gravi, può revocare gli amministratori e, se necessario, anche i componenti dell'organo di controllo, nominando un amministratore**

	giudiziario. Quest'ultimo può, inoltre, promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: QUALI SONO GLI OBBLIGHI?	L'organo di controllo può convocare l'assemblea quando, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, accerta fatti censurabili particolarmente gravi e sussiste l'urgenza di adottare opportuni provvedimenti, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2406 del Codice civile, il collegio sindacale deve provvedere alla convocazione dell'assemblea quando gli amministratori omettono o ritardano ingiustificatamente una convocazione obbligatoria. La mancata convocazione nei casi e nei termini previsti dalla legge o dallo statuto può comportare, per amministratori e sindaci, **una sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro**. Quando non è previsto espressamente un termine, la convocazione si considera omessa trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione. La sanzione è aumentata di un terzo nei casi di convocazione a seguito di perdite o per effetto di un'espressa e legittima richiesta dei soci.
COSA DEVONO TENERE PRESENTE LE IMPRESE?	Le disposizioni esaminate evidenziano l'importanza di una gestione societaria corretta e trasparente, accompagnata da adeguati strumenti di organizzazione e controllo. Per gli amministratori assume particolare rilievo: ♦ Verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società; ♦ Assicurare la tempestiva individuazione di eventuali segnali di crisi e dei rischi per la continuità aziendale; ♦ Garantire la condivisione delle informazioni rilevanti con l'organo di controllo; ♦ Intervenire tempestivamente per rimuovere le irregolarità segnalate; ♦ Rispettare gli obblighi di convocazione dell'assemblea dei soci.

	In conclusione, la presenza di irregolarità gestionali non riguarda esclusivamente l'attività degli organi di controllo, ma può avere conseguenze significative anche per gli amministratori e per la società. Una tempestiva individuazione delle criticità e l'adozione di adeguati interventi correttivi assumono, quindi, un ruolo fondamentale per una corretta gestione societaria.

LE COMUNICAZIONI AL GSE DEL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 5.0

Il Nuovo Piano Transizione 5.0 è un'agevolazione fiscale che incentiva gli investimenti delle imprese nella trasformazione tecnologica e digitale e nella transizione energetica. Il beneficio consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, utilizzabile ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali destinati alla digitalizzazione dei processi produttivi e in impianti per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Di seguito, esaminiamo le comunicazioni da trasmettere al GSE, le relative scadenze e gli adempimenti richiesti alle imprese per accedere all'agevolazione.

LE COMUNICAZIONI AL GSE DEL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 5.0	
COMUNICAZIONI DA PRESENTARE AL GSE	Per beneficiare dell'agevolazione, le imprese devono seguire una procedura articolata in tre comunicazioni obbligatorie da trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE): la comunicazione preventiva, la comunicazione di conferma e la comunicazione di completamento degli investimenti. La **comunicazione preventiva**, operativa dal 12 giugno 2026, consente all'impresa di prenotare la maggiorazione fiscale, indicando i propri dati identificativi, la tipologia e l'ammontare degli investimenti programmati. Per ciascun bene devono essere specificati, tra gli altri elementi: ♦ la data prevista di completamento, ♦ il coefficiente di ammortamento fiscale, ♦ la data prevista di interconnessione o di entrata in esercizio. La **comunicazione di conferma**, operativa dal 21 luglio 2026, serve ad attestare l'effettivo avvio degli investimenti e deve essere presentata entro 60 giorni dalla ricezione dell'esito positivo della comunicazione preventiva. Infine, la **comunicazione di completamento**, disponibile dal 15 ottobre 2026, deve essere trasmessa una volta conclusi gli investimenti e consente di completare la procedura per l'accesso al beneficio fiscale.

	Tutte le comunicazioni devono essere presentate attraverso la piattaforma telematica "**Nuovo Piano Transizione 5.0**", accessibile dall'Area Clienti GSE, selezionando la sezione "Servizi" e successivamente "Transizione 4.0 e Nuovo Piano Transizione 5.0". Per la sottoscrizione e l'invio delle comunicazioni è obbligatorio l'utilizzo dello SPID.
PRESENTARE LA COMUNICAZIONE	La comunicazione di conferma deve essere trasmessa al GSE **entro 60 giorni** dalla ricezione dell'esito positivo della comunicazione preventiva e ha la funzione di dimostrare che gli investimenti precedentemente programmati sono stati effettivamente avviati. A tal fine, l'impresa deve attestare il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene oggetto dell'investimento. Nella comunicazione devono essere indicati la data e l'importo del pagamento che ha consentito di raggiungere tale percentuale, oltre ai dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Nel caso di beni acquisiti tramite leasing, il requisito si considera soddisfatto attraverso la stipula del contratto di locazione finanziaria e l'assunzione dell'impegno da parte della società concedente nei confronti del fornitore, formalizzato mediante la sottoscrizione dell'ordine di acquisto. In questa fase, inoltre, l'impresa deve specificare per ciascun bene precedentemente comunicato se l'investimento è confermato oppure decaduto. È possibile aggiornare le date di completamento, di interconnessione o di entrata in esercizio, nonché il coefficiente di ammortamento. Occorre prestare particolare attenzione alle modifiche consentite: non è possibile aggiungere beni che non erano stati indicati nella comunicazione preventiva, mentre il costo di acquisizione inizialmente dichiarato può essere modificato esclusivamente in diminuzione.
INVIARE LA COMUNICAZIONE	A partire dal 15 ottobre 2026, le imprese possono trasmettere al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, che rappresenta la

	terza e ultima comunicazione obbligatoria prevista dalla procedura di accesso al Nuovo Piano Transizione 5.0. La comunicazione deve essere presentata una volta conclusi gli investimenti, ossia dopo l'avvenuta interconnessione dei beni strumentali 4.0 oppure, nel caso degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, dopo la loro entrata in funzione. L'impresa può trasmettere una o più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni oppure a gruppi di beni già inseriti nella precedente comunicazione di conferma. Per ciascun investimento devono essere indicati la data di completamento, il coefficiente di ammortamento fiscale e la data effettiva di interconnessione o di entrata in esercizio. Anche in questa fase il costo finale di acquisizione può essere modificato rispetto a quello precedentemente dichiarato, ma esclusivamente in diminuzione. L'impresa deve inoltre autodichiarare il possesso della perizia di interconnessione dei beni e della certificazione contabile. Un aspetto particolarmente importante riguarda la decorrenza del beneficio: la maggiorazione fiscale è riconosciuta a partire dal periodo d'imposta in cui viene trasmessa al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che le verifiche effettuate dal Gestore abbiano esito positivo. Il beneficio si concretizza attraverso una variazione in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi.
DOCUMENTI E REQUISITI	Per accedere e mantenere il beneficio fiscale, l'impresa deve rispettare una serie di condizioni e obblighi dichiarativi e documentali previsti dalla disciplina del Nuovo Piano Transizione 5.0. In particolare, deve dichiarare di non essere destinataria delle sanzioni interdittive previste dalla normativa richiamata nella circolare, di rispettare le disposizioni applicabili in materia di sicurezza sul lavoro e di essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

	L'impresa deve, inoltre, avere la disponibilità della struttura produttiva interessata dagli investimenti già alla data di presentazione della comunicazione preventiva ed essere in possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile richieste dalla normativa. È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa agli investimenti agevolati, comprese fatture, documenti di trasporto, perizie, attestazioni e ulteriori documenti necessari a dimostrare la correttezza delle informazioni trasmesse al GSE. Tale documentazione deve essere disponibile per gli eventuali controlli sugli aspetti tecnici e sui costi degli investimenti. La circolare precisa, inoltre, che l'agevolazione può essere cumulata con altri incentivi finanziati da risorse nazionali o europee riguardanti gli stessi costi, purché il sostegno non interessi le medesime quote di costo e non determini il superamento del costo effettivamente sostenuto. La base di calcolo della maggiorazione deve essere determinata al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili. Anche dopo il completamento degli investimenti sono previsti specifici adempimenti. In particolare, le imprese devono trasmettere comunicazioni periodiche annuali entro il 20 gennaio e il 30 giugno, fino al termine della fruizione dell'agevolazione, per consentire il monitoraggio degli oneri attraverso le informazioni relative all'utilizzo del beneficio e al piano di ammortamento. Infine, l'impresa è tenuta a comunicare al GSE l'eventuale cessione a titolo oneroso del bene agevolato oppure la sua destinazione a strutture produttive situate all'estero durante il periodo di fruizione della maggiorazione.